

Un decreto dello Sviluppo economico potenzia l'incentivo per l'acquisto di beni strumentali

Sabatini con ombrello di stato

Facilitato l'accesso al fondo di garanzia per i finanziamenti

Le nuove facilitazioni ammesse a garanzia

Facilitazione di accesso al fondo Pmi	I finanziamenti in beni strumentali potranno essere assistiti dalla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul fondo di garanzia, sarà demandata al soggetto richiedente (e cioè la banca erogatrice del finanziamento), nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata.
Nuove operazioni ammesse a garanzia del fondo	Si tratta delle operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti ai settori: siderurgia, industria carboniera, costruzione navale, fibre sintetiche, automobilistica e trasporti. Non saranno ammesse a garanzia del fondo le operazioni riferite a imprese e consorzi appartenenti ai settori finanziario e assicurativo.

DI CINZIA DE STEFANIS

Accesso «semplificato» del finanziamento beni strumentali «nuova Sabatini» al fondo di garanzia per le Pmi. I finanziamenti in beni strumentali potranno essere assistiti dalla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul fondo di garanzia, sarà demandata al soggetto richiedente (e cioè la banca erogatrice del finanziamento), nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata. Tutto questo lo prevede il decreto 29 settembre 2015 del ministero dello sviluppo economico, emanato di concerto con il ministero dell'economica (in attesa di essere pubblicato in *Gazzetta Uf-*

ficiale) attuativo dell'articolo 2, 6 comma, del decreto legge n. 69 del 2013 (cd decreto del fare). La valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dei soggetti destinatari di un finanziamento nuova Sabatini, ai fini dell'accesso alla garanzia del fondo, è effettuata direttamente dal soggetto che richiede la garanzia utilizzando l'apposito modello di valutazione. Il modello di valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio fornirà una misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento nuova Sabatini e sarà articolato in più classi di rischio, in funzione degli intervalli di valore della probabilità di inadempimento. Il predetto modello di valutazione sarà reso disponibile sul sito internet del fondo (www.fondidigaranzia.it). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento n. 248 del 1999, il consiglio di gestione adotterà, su proposta del gestore del fondo, le

condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale, che includono anche il modello di valutazione, nonché le eventuali disposizioni operative necessarie a dare attuazione alla modalità di valutazione del merito creditizio. Nelle more dell'adozione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale, le richieste di garanzia del fondo relative a finanziamenti nuova Sabatini saranno valutate dal gestore del fondo con le ordinarie modalità previste dalle vigenti disposizioni operative del fondo, in via prioritaria rispetto alle altre operazioni finanziarie e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta e saranno presentate al consiglio di gestione, per la relativa deliberazione, nella prima riunione utile. Saranno altresì ammissibili alla garanzia del fondo le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'automobilistica e dei trasporti.